



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 2013:

LEGGE 27 SETTEMBRE 2013 N.127

LEGGE SULLE GIUNTE DI CASTELLO

CAPO I DEL CAPITANO E DELLA GIUNTA DI CASTELLO

Art. 1 Castelli

1. Il territorio della Repubblica di San Marino è suddiviso in nove Castelli denominati: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino. L'estensione territoriale dei Castelli è definita nella cartografia di cui all'allegato A della presente legge.
2. Il Castello è un ente istituzionale e territoriale cui la legge attribuisce personalità giuridica con funzioni amministrative, di rappresentanza e di proposta concernenti il territorio al quale l'ente fa riferimento.
3. La presente legge disciplina i compiti e le funzioni del Capitano e della Giunta di Castello.
4. Il Capitano di Castello rappresenta e presiede la Giunta. Il Capitano di Castello e la Giunta sono eletti a norma della presente legge.

Art. 2 Finalità

1. La presente legge promuove la partecipazione dei cittadini, anche in forma diretta, alla vita sociale e amministrativa della Repubblica, valorizzandone il contributo, sia come singoli sia come associati, all'organizzazione efficiente dei servizi demandati alle Giunte di Castello.

2. La presente legge disciplina lo stato giuridico, le competenze e il sistema di elezione delle Giunte di Castello e dei Capitani di Castello, armonizzandone i contenuti, compatibilmente alle peculiarità della Repubblica di San Marino e del suo sistema giuridico, ai principi stabiliti dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa.

Art. 3

Composizione della Giunta

1. Il Capitano di Castello e la Giunta di Castello hanno sede nella Casa del Castello.
2. La Giunta di Castello è presieduta dal Capitano di Castello.
3. Di essa fanno parte nove membri, nei Castelli con popolazione pari o superiore a duemila abitanti, e sette membri nei Castelli con popolazione inferiore a duemila abitanti.

Art. 4

Giuramento e decadenza

1. Nei quindici giorni successivi alle elezioni, salvo ritardo giustificato, i Capitani di Castello e i membri delle Giunte eletti prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica, nelle forme prescritte, innanzi ai Capitani Reggenti.
2. Gli eletti che non prestano giuramento entro sessanta giorni dalla notifica dell'elezione decadono dalla carica.
3. Decade, altresì, l'eletto che per tre volte consecutive non abbia partecipato alle sedute della Giunta, salvo motivate giustificazioni.

Art. 5

Dimissioni, decadenza, morte

1. Le Giunte e i Capitani di Castello durano in carica cinque anni ed esercitano le funzioni loro attribuite sino all'insediamento dei nuovi Capitani e delle nuove Giunte.
2. In caso di dimissioni, decadenza o morte dei membri di Giunta eletti, il Capitano di Castello attiva, presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale, le procedure per la sostituzione con il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente per numero di voti.
3. L'eletto entra in carica dopo il giuramento prestato nelle forme e nei modi di cui all'articolo 4.
4. In caso di dimissioni, decadenza o morte del Capitano di Castello, si procede alla sua sostituzione con il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti fra i membri di Giunta eletti nella medesima lista. Nell'attesa che le procedure di sostituzione vengano espletate dall'Ufficio Segreteria Istituzionale, il Segretario di Giunta assume temporaneamente le funzioni di Capitano di Castello.
5. Le procedure di sostituzione di cui ai commi 2 e 4, devono concludersi entro sessanta giorni dall'evento che ha determinato l'esigenza della sostituzione medesima.
6. La Giunta prende atto dell'avvenuta sostituzione entro il termine di quindici giorni dalla data del giuramento.
7. La Giunta di Castello è rinnovata totalmente mediante consultazione elettorale qualora venga a perdere la metà più uno dei suoi componenti e qualora sia esaurita la graduatoria dei non eletti.

Art. 6

Convocazione e decadenza della Giunta

1. Le sedute della Giunta di Castello sono pubbliche, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di riservatezza per questioni attinenti a soggetti privati che non rivestano interesse pubblico. L'ordine del giorno della seduta indica se la stessa sia pubblica o meno.
2. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
3. Le deliberazioni della Giunta vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità dei voti prevale il voto del Capitano di Castello o, in caso di sua assenza, del Segretario della Giunta.
5. Le sedute sono convocate dal Capitano di Castello almeno una volta al mese e ogni qualvolta occorra o vi sia la richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri. In quest'ultimo caso l'ordine del giorno deve essere indicato nella richiesta di convocazione.
6. La convocazione avviene con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 36 ed è effettuata, salvo casi straordinari, con preavviso di cinque giorni e contiene l'ordine del giorno che deve essere reso pubblico con manifesto da affiggere in appositi spazi predisposti nella Casa del Castello.
7. La Giunta che non si riunisca per l'espletamento delle proprie funzioni per un periodo superiore a tre mesi o non adempia gli obblighi di legge può essere dichiarata decaduta dalla Reggenza, previo accertamento della Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello, con il supporto dell'Ufficio Segreteria Istituzionale.
8. La Reggenza provvede alla convocazione delle elezioni nel Castello per il rinnovo di tali organismi.

Art. 7

Insindacabilità

1. I membri della Giunta e il Capitano di Castello non possono essere perseguiti per le opinioni e i voti espressi in seno alla Giunta di Castello.

CAPO II

ELEZIONE DEL CAPITANO DI CASTELLO E DEI MEMBRI DI GIUNTA

Art. 8

Elettorato attivo

1. L'elezione del Capitano di Castello e dei membri della Giunta avviene mediante votazione diretta.
2. Sono elettori tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni residenti e che non si trovino in alcune delle condizioni previste dall'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 come modificato dall'articolo 1 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1. Sono ammessi al voto per la elezione di ciascun Capitano di Castello e dei membri di ciascuna Giunta i cittadini sammarinesi iscritti nelle liste elettorali dei singoli Castelli formate ai sensi della Legge n.6/1996 e successive modifiche.
3. Le sezioni elettorali sono costituite ai sensi della Legge n.6/1996 e successive modifiche.
4. La Giunta del Castello di Serravalle è eletta dagli elettori iscritti nelle sezioni di Serravalle e Dogana, che formano un unico collegio elettorale.

5. Gli elettori residenti a Falciano sono aggregati alla sezione elettorale di Dogana.
6. Per l'elezione del Capitano di Castello e dei membri della Giunta il corpo elettorale del singolo Castello costituisce collegio unico.

Art. 9

Elettorato passivo

1. Oltre alle condizioni generali per essere elettori, è requisito indispensabile per essere eletti l'iscrizione nelle liste elettorali del Castello in cui si è candidati.
2. Sono incompatibili le contestuali candidature quale Capitano di Castello e quale membro di Giunta.

Art. 10

Liste elettorali

1. La data di svolgimento delle elezioni del Capitano di Castello e della Giunta è fissata con decreto reggenziale almeno novanta giorni prima della stessa.
2. Le liste dei candidati con a capo il candidato a Capitano di Castello devono essere presentate presso lo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12,00 del cinquantesimo giorno precedente quello delle elezioni. Ogni capolista, unitamente alla lista dei candidati, deve presentare le dichiarazioni di accettazione da parte di ogni singolo candidato, debitamente autenticate da notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. Ogni lista, compreso il candidato alla carica di Capitano di Castello che è capolista, deve essere composta da un numero di persone non superiore a venti e non inferiore a otto nei Castelli con popolazione pari o superiore a duemila abitanti, non superiore a sedici e non inferiore a sei nei Castelli con popolazione inferiore a duemila abitanti.
3. Insieme alla lista contenente i nomi dei candidati devono essere presentati anche il nome di lista, il modello di contrassegno stampato o figurato che i presentatori intendono adottare nonché le sottoscrizioni ottenute di cui al comma 6. I contrassegni non possono in nessun caso raffigurare i simboli ufficiali identificativi dei vari Castelli.
4. Non è ammessa la candidatura in più di una lista a pena di nullità di tutte le candidature.
5. La lista, formata ai sensi dei precedenti commi, deve ottenere da parte degli elettori cittadini sammarinesi residenti nel Castello interessato almeno trenta sottoscrizioni in un Castello con popolazione inferiore a duemila abitanti e almeno quaranta sottoscrizioni in un Castello con popolazione pari o superiore a duemila abitanti.
6. Ogni cittadino elettore nel Castello interessato può sottoscrivere esclusivamente la presentazione di una lista: le sottoscrizioni effettuate in più di una lista comportano l'annullamento della firma in tutte le liste sottoscritte. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 3, della Legge n.6/1996 e successive modifiche.
7. La firma di coloro che sottoscrivono le liste dei candidati deve essere autenticata da pubblico notaio iscritto all'Albo della Repubblica di San Marino o dall'Ufficiale di Stato Civile.
8. Le liste dei candidati, corredate dalle sottoscrizioni prescritte, devono essere presentate dal candidato alla carica di Capitano di Castello o da suo delegato entro le ore 12,00 del cinquantesimo giorno precedente quello delle elezioni allo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, che rilascia ricevuta con numerazione progressiva.
9. La Commissione Elettorale di cui alla Legge n.6/1996 e successive modifiche entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione procede a:
 - a) verificare le singole candidature, escludendo quelle che non presentano i requisiti prescritti;
 - b) verificare le liste dei candidati riducendo al limite prescritto, partendo dall'ultimo, quelle contenenti un numero di candidati superiore a quanto previsto al comma 2 ed eliminare quelle con un numero di candidati inferiore a quanto previsto allo stesso comma 2;

- c) eliminare le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori indicato al comma 5 o che manchino delle forme legali prescritte per la sottoscrizione;
 - d) esaminare i contrassegni, rifiutando quelli uguali o facilmente confondibili tra loro, eliminando, altresì, quelli presentati successivamente e quelli che raffigurino i simboli ufficiali identificativi dei Castelli. In tal caso la Commissione Elettorale invita il capolista a sostituire il simbolo rifiutato entro il termine di ventiquattro ore, pena l'esclusione della lista dalle elezioni;
 - e) stabilire, mediante sorteggio, l'attribuzione della lettera seguendo l'ordine alfabetico a ciascun candidato alla carica di Capitano di Castello, determinandone l'ordine di iscrizione sulla scheda elettorale;
 - f) comunicare, con atto notificato personalmente e immediatamente a mezzo Ufficiale Giudiziario al candidato capolista e al candidato eventualmente interessato direttamente, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale.
10. La Commissione Elettorale, nel caso di candidature da parte di un medesimo soggetto in più liste, le dichiara nulle, dandone comunicazione al candidato e al capolista che, nel termine di ventiquattro ore, deve provvedere alla eventuale sostituzione.
11. Entro il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, lo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali rende pubblico l'elenco delle liste secondo l'ordine di sorteggio delle stesse. Le liste saranno esposte, mediante affissione pubblica nel rispettivo Castello.

Art. 11

Comizi elettorali

1. La campagna di presentazione per l'elezione del Capitano di Castello e della Giunta è convocata dal Capitano di Castello uscente tramite manifesto, reso pubblico trenta giorni prima della data delle elezioni, che viene predisposto dallo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.
2. Nel manifesto sono pubblicati gli elenchi dei candidati e indicate le disposizioni sullo svolgimento delle elezioni.
3. Entro il venticinquesimo giorno precedente quello delle elezioni ogni lista deve presentare il proprio programma, che deve essere depositato presso la Casa del Castello e conservato dal Capitano di Castello.
4. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto reggenziale di cui all'articolo 10, a cura dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali vengono espletate tutte le formalità inerenti ai certificati elettorali di cui all'articolo 12 della Legge n.6/1996 e successive modifiche.
5. Tali certificati devono essere consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno precedente a quello stabilito per le elezioni.
6. È applicabile, per quanto compatibile, l'articolo 12 della Legge n.6/1996 e successive modifiche.
7. Con apposito decreto delegato sono stabilite, osservando il criterio della parità, le modalità di divulgazione e pubblicità dei programmi nonché la disciplina della campagna di presentazione. Fino all'adozione di tale decreto restano applicabili le disposizioni di cui al Decreto 30 ottobre 2003 n. 138.

Art. 12

Scheda elettorale

1. La votazione avviene con una scheda unica nella quale sono indicati i contrassegni delle liste, nonché i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Capitano di Castello scritti in un apposito rettangolo, secondo l'ordine determinato mediante sorteggio.
2. Al centro della scheda sono poste due righe tratteggiate nelle quali possono essere indicate le preferenze per i membri di Giunta.
3. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali secondo il modello che verrà adottato tramite apposito decreto

delegato. La Commissione Elettorale, tenuto conto del numero delle liste, potrà variare le dimensioni, il formato e gli elementi ritenuti necessari.

CAPO III DEL PROCEDIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 13

Rinvio

1. Per il procedimento delle elezioni si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, i principi e le norme della Legge n. 6/1996 e successive modifiche, in quanto compatibili.

Art. 14

Presidenti di seggio e scrutatori

1. La Commissione di cui all'articolo 6 della Legge n.6/1996 e successive modifiche è incaricata di compilare ogni anno e rendere pubblica, non più tardi del 28 febbraio, mediante deposito presso lo Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali e affissione in ogni Castello, una lista di cittadini con funzione di Presidente di seggio elettorale durante l'anno in corso.

2. La Commissione sorteggia i Presidenti di seggio fra gli elettori di cui all'articolo 8, comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, della Legge n. 6/1996 e che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità previste dal medesimo articolo 23.

3. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:

- a) i membri del Congresso di Stato;
- b) i membri del Consiglio Grande e Generale;
- c) il Dirigente dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali;
- d) i membri della Commissione Elettorale;
- e) i Magistrati e i Cancellieri del Tribunale Unico;
- f) i candidati alla carica di Capitano di Castello e a membro di Giunta;
- g) il Capitano di Castello ed i membri di Giunta uscenti.

4. Per gli eventuali reclami contro la formazione di detta lista, per la definitività della lista medesima, si applica quanto disposto dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 23 della Legge n.6/1996 e successive modifiche.

5. La Commissione entro il ventesimo giorno precedente quello delle votazioni procede alla nomina dei Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso di impedimento.

6. La Commissione fra il ventesimo e il decimo giorno precedente le elezioni, procede alla nomina di due scrutatori per seggio tra gli elettori di cui all'articolo 8, comma 2, che siano iscritti nelle liste elettorali ed abbiano manifestato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità di cui all'articolo 23 della Legge n.6/1996 e successive modifiche, e non ricadano nelle ipotesi previste dal precedente comma 3. La Commissione procede, altresì, alla nomina di quattro scrutatori per il Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato che svolge anche le funzioni di seggio per il voto a domicilio, ai sensi del Decreto Delegato 23 aprile 2009 n. 53.

7. Le nomine a Presidente di seggio e quelle a scrutatore devono essere notificate a mezzo Ufficiale Giudiziario entro settantadue ore dal termine della seduta della Commissione Elettorale.

8. All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio o scrutatore che si astenga senza giustificato motivo si applica la sanzione prevista dal comma 8 dell'articolo 23 della Legge n.6/1996 e successive modifiche.

Art. 15

Formalità precedenti le votazioni

1. Nelle prime ore del giorno fissato per la votazione i Presidenti di seggio si recano presso la sede istituzionale designata per ricevere dal Presidente della Commissione Elettorale la consegna di tutto il materiale per la votazione, compreso un esemplare della lista di sezione dalla quale la Commissione medesima avrà eliminato i nomi degli iscritti che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno della votazione, le schede di Stato e un congruo numero di matite copiative, nonché l'elenco degli scrutatori.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma il Presidente della Commissione Elettorale può delegare il Dirigente dell'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato o altro funzionario del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.
3. Le schede sono consegnate in numero pari a quello degli elettori iscritti aumentato di un decimo. Le schede devono presentare i requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3, della Legge n. 6/1996 e successive modifiche.

Art. 16

Costituzione del seggio

1. Alle ore 6,00 il Presidente di ogni seggio costituisce l'Ufficio Elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori di cui all'articolo 14 nominati dalla Commissione Elettorale.
2. Uno degli scrutatori, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Vice-Presidente e un altro quelle di Segretario di seggio.
3. Almeno due dei tre componenti il seggio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.
4. Se il designato a presiedere l'Ufficio Elettorale non è in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica deve avvertire immediatamente il Presidente della Commissione Elettorale per essere sostituito.
5. Durante le operazioni elettorali, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente.
6. In caso di assenza del Segretario di seggio ne assume le funzioni il Vice-Presidente.

Art. 17

Il voto

1. Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul nome e cognome del candidato a Capitano di Castello prescelto o sul simbolo della lista.
2. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di due candidati alla carica di membro di Giunta, scegliendo nella lista di cui è capolista il candidato a Capitano di Castello prescelto.
3. La preferenza può esprimersi indicando il nome e cognome del candidato o il suo numero di lista o entrambi.
4. Se l'elettore ha votato un candidato a membro di Giunta senza apporre il contrassegno per il candidato alla carica di Capitano di Castello, il voto si intende dato alla lista cui appartiene il membro di Giunta prescelto.
5. Le preferenze espresse per candidati facenti parte di liste diverse da quella a cui appartiene il candidato a Capitano di Castello prescelto, sono nulle.
6. Nel caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, si intendono annullati i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.
7. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno.
8. Ai fini della validità del voto l'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.

9. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
10. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano conformi a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, della Legge n.6/1996 e successive modifiche e non presentino la firma del Presidente del seggio o di uno scrutatore delegato;
 - b) quando presentino scritture o segni destinati a far riconoscere il votante;
 - c) che non siano compilate con la matita copiativa.
11. Sono da considerarsi bianche le schede che non esprimano il voto per alcuno dei candidati o delle liste.
12. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo le disposizioni di cui ai commi che precedono.

Art. 18

Scrutinio e operazioni elettorali

1. È proclamato eletto Capitano di Castello il candidato alla carica espresso dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il candidato alla carica di Capitano di Castello più giovane di età.
3. A ciascuna lista di candidati alla carica di membro della Giunta si intendono attribuiti tanti voti quanti quelli conseguiti dal candidato alla carica di Capitano di Castello o per i membri di Giunta.
4. Alla lista cui appartiene il candidato alla carica di Capitano di Castello che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti rispettivamente sei e cinque seggi, compreso quello del Capitano di Castello, a seconda che la popolazione sia superiore od inferiore a duemila abitanti, anche se i voti ottenuti sono inferiori alla percentuale del 60%. Qualora la percentuale di voti validi ottenuti sia superiore al 60%, alla lista è attribuito un numero di seggi pari alla percentuale di voti validi da essa ottenuti.
5. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste secondo il metodo D'Hondt.
6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti membri di Giunta secondo l'ordine di voti di preferenza ottenuti.
7. A parità di voti sono proclamati eletti i candidati più giovani d'età.
8. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Capitano di Castello della lista medesima.
9. Se alle elezioni in un Castello si presenta un'unica lista, le elezioni sono da ritenersi valide qualora abbia votato almeno il 35% degli aventi diritto e la lista ottenga la maggioranza dei voti validi.
10. Per eventuali ricorsi, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 44 della Legge n.6/1996 e successive modifiche.
11. I risultati elettorali vengono resi pubblici dopo le elezioni con decreto reggenziale, nel quale sarà indicata la data in cui i Capitani di Castello e le Giunte dovranno riunirsi per l'insediamento.

Art. 19

Incompatibilità

1. Sono incompatibili la carica di Capitano di Castello e membro di Giunta con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale.

2. Il Capitano di Castello e il membro di Giunta che siano eletti membri del Consiglio Grande e Generale e il Consigliere che sia eletto Capitano di Castello o membro di Giunta sono tenuti a optare per uno dei due mandati nel termine di quindici giorni dall'ultima elezione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio Segreteria Istituzionale. Nel caso di mancata comunicazione nel termine sopra indicato, l'eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell'ultima elezione.

3. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Giunta gli ascendenti e i discendenti, i fratelli conviventi, i coniugi o coloro che convivano di fatto al di fuori del matrimonio.

4. In caso di elezione contestuale prevale quella del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, salvo rinuncia dello stesso, da comunicare entro sette giorni dall'avvenuta elezione all'Ufficio Segreteria Istituzionale.

CAPO IV DEI COMPITI DEL CAPITANO DI CASTELLO E DELLA GIUNTA DI CASTELLO

Art. 20

Compiti del Capitano di Castello

1. Al Capitano di Castello compete:

- a) rappresentare la Giunta e il Castello in ogni ambito e sede compresa la rappresentanza per gli aspetti patrimoniali di competenza;
- b) convocare e presiedere le riunioni della Giunta;
- c) predisporre l'ordine del giorno delle sedute della Giunta, previa verifica delle proposte e richieste pervenute;
- d) dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta;
- e) trasmettere, qualora la Giunta deliberi su questioni di rilevante interesse, copia delle deliberazioni alle Segreterie di Stato e agli organismi interessati oltre che alla Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello;
- f) relazionare al Congresso di Stato tramite il Segretario di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello;
- g) celebrare matrimoni civili su delega del Segretario di Stato per gli Affari Interni e adempiere a ogni altra funzione delegata dagli organismi dello Stato;
- h) autenticare le firme dei cittadini sottoscrittori della proposta referendaria ai sensi dell'articolo 12 della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1;
- i) partecipare alle sedute della Commissione per le Politiche Territoriali ai sensi della vigente normativa in materia edilizia e urbanistica al fine di manifestare il parere assunto dalla Giunta in merito all'intervento urbanistico;
- l) ogni altra funzione demandata dalle leggi vigenti.

2. Le deliberazioni della Giunta di Castello sono redatte sulla base delle indicazioni contenute in un apposito regolamento interno da adottare nella seduta di insediamento della Giunta stessa e devono essere protocollate e raccolte in apposito registro. Il regolamento adottato da ogni singola Giunta deve essere trasmesso, entro trenta giorni dalla sua approvazione, all'Ufficio Segreteria Istituzionale.

3. Il Capitano di Castello ha facoltà di seguire, stimolare e sollecitare presso gli uffici competenti della Repubblica il regolare svolgimento delle pratiche dei cittadini, anche in forma associata e degli enti del Castello che ne facciano richiesta. Allo scopo, informa periodicamente la Giunta dei propri interventi.

Art. 21

Il Segretario della Giunta di Castello

1. Nella sua prima seduta la Giunta elegge fra i suoi membri il Segretario.
2. Il Segretario sostituisce il Capitano di Castello, in caso di assenza o impedimento per gli atti di ordinaria amministrazione o a esso delegati dal Capitano stesso.
3. Compiti del Segretario sono la redazione del verbale delle riunioni di Giunta ed il compimento degli atti di supporto amministrativo.
4. Il verbale delle riunioni di Giunta, da approvarsi nella seduta successiva, deve essere redatto su apposito registro o su singoli fogli recanti l'intestazione della Giunta di Castello, firmati dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta, e trasmesso in formato elettronico all'Ufficio Segreteria Istituzionale.

Art. 22

Compiti della Giunta di Castello

1. Alla Giunta di Castello compete la gestione del Bilancio annuale, nonché la conservazione e la gestione dei beni patrimoniali ad essa trasferiti.
2. I compiti e le funzioni della Giunta di Castello sono di carattere deliberativo, consultivo, promozionale, di controllo e di gestione dei servizi locali.
3. Alla Giunta compete promuovere decisioni degli organi istituzionali su questioni generali o di interesse del Castello mediante:
 - a) la trasmissione di proprie delibere, ordini del giorno, richieste e proposte ad enti e organismi pubblici;
 - b) la presentazione di interpellanze, richieste e proposte al Congresso di Stato, che è tenuto nel termine di sessanta giorni a dare risposta in forma scritta;
 - c) l'invito a partecipare alle proprie sedute rivolto ai membri del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale nonché a rappresentanti di enti o organismi istituzionali, affinché riferiscano su questioni che ricadano sotto la loro diretta competenza e responsabilità;
 - d) la pubblicazione di proposte, osservazioni e documenti;
 - e) l'attivazione di assemblee, dibattiti e incontri pubblici.
4. La Giunta delibera autonomamente, nei limiti del proprio Bilancio annuale, in materia di:
 - a) operatività e funzionamento della Giunta medesima;
 - b) interventi aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale;
 - c) finanziamento d'iniziativa culturali, ricreative, sportive e sociali, anche in collaborazione con enti, istituti e associazioni, pubblici e privati;
 - d) progettazione e realizzazione di lavori pubblici di cui alla presente legge secondo le modalità previste dall'articolo 28 e dall'articolo 32;
 - e) stipula di atti e contratti limitatamente agli ambiti di propria competenza.
5. Le Giunte di Castello possono stabilire rapporti diretti con Enti o Amministrazioni di altri Stati, previo nullaosta congiunto della Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.
6. Le Giunte hanno il compito di coordinare le iniziative culturali, ricreative e sociali promosse nell'ambito del Castello, al fine di favorire la collaborazione fra i diversi soggetti operanti nel territorio.
7. I Centri Sociali che godono di finanziamenti erogati dallo Stato collaborano con le Giunte di Castello sulla base della programmazione annualmente concordata tra le Giunte di Castello, la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello, la Segreteria di Stato per la Cultura.
8. La Giunta di Castello, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 20, comma 3, può segnalare agli organi competenti eventuali irregolarità o ritardi nello svolgimento delle pratiche e può suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Art. 23

Attribuzione e poteri della Giunta di Castello

1. La Giunta, ai sensi della vigente normativa in materia di commercio, esprime parere vincolante sulle autorizzazioni per l'attività di commercio ambulante.
2. La Giunta detta direttive in materia di:
 - a) organizzazione e disciplina di mercati in conformità alle leggi vigenti in materia;
 - b) insediamenti commerciali, qualora nelle diverse zone commerciali si manifestino disservizi per la fornitura di beni.
3. La Giunta di Castello è competente a deliberare, sentito il parere degli uffici preposti, in materia di viabilità nell'ambito dei centri abitati.
4. La Giunta di Castello deve essere informata su tutti i progetti di carattere pubblico riguardanti il territorio del Castello, promossi dagli organi istituzionali o da privati convenzionati e può esprimere parere consultivo in merito entro trenta giorni.
5. La Giunta di Castello esprime parere, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del competente ufficio, in riferimento a:
 - a) individuazione dei settori merceologici da incentivare o da disincentivare, relativamente al rilascio di nuove licenze commerciali, compatibilmente con le necessità dei singoli Castelli così come previsto dalle leggi in materia;
 - b) abbinamento di più settori merceologici per le tipologie di esercizi nei centri storici dei vari Castelli;
 - c) Istanze d'Arengo, qualora la questione sia di interesse generale del Castello;
 - d) competenze di cui all'articolo 3 della Legge 6 luglio 1982, n. 69 "Disciplina dello svolgimento di attività artigianale in immobili privi di specifica destinazione d'uso" e successive modifiche;
 - e) proposte d'intervento per la prevenzione di eventi calamitosi e per il contenimento di danni alle cose e alle persone. In tale materia la Giunta può fare segnalazioni al Servizio di Protezione Civile;
 - f) permuta e alienazioni riguardanti immobili situati all'interno del Castello;
 - g) inserimento e declassamento delle case inserite a catalogo ai sensi della normativa in materia;
 - h) aggiornamento dell'elenco manufatti o immobili con valore di monumento ubicati nel Castello di pertinenza;
 - i) emanazione del decreto reggenziale proposto dal Capo del Servizio Protezione Civile sulla dichiarazione di "calamità naturale ed evento eccezionale";
 - l) piano di sviluppo sul commercio, relativamente al territorio di pertinenza della Giunta medesima, con particolare riferimento ai centri storici.I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), l) devono intendersi come obbligatori, mentre quelli di cui alle lettere e), i) di tipo facoltativo.
6. La Giunta è tenuta a esprimere parere in ogni altro caso espressamente previsto dalla legge.
7. Nel caso venga adottata una decisione contraria al parere espresso dalla Giunta di Castello, questa va motivata per iscritto ad eccezione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Grande e Generale.
8. È competenza della Giunta di Castello proporre le denominazioni delle nuove aree di circolazione e la modifica di denominazioni già esistenti entro i limiti territoriali del Castello, come previsto dalla normativa in materia di ordinamento topografico ed ecografico.
9. La Giunta promuove ricerche, studi e iniziative dirette a favorire e diffondere la conoscenza della storia, del costume e delle tradizioni, nonché delle peculiarità del Castello, avvalendosi della collaborazione degli uffici dello Stato e di enti e istituti culturali pubblici e privati.
10. La Giunta ha altresì facoltà di promuovere, in accordo con la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte e con gli uffici preposti, misure adeguate per il restauro e la conservazione delle testimonianze artistiche, architettoniche e archeologiche del passato.

11. Spetta al Capitano di Castello e alla Giunta pubblicare mediante affissione negli appositi spazi del Castello atti e provvedimenti sia d'interesse del Castello sia d'interesse della collettività nei modi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti o secondo specifica disposizione.
12. I membri delle Giunte di Castello vengono chiamati a rappresentare le Giunte stesse all'interno di organismi collegiali e di commissioni, come previsto dalla legge.

Art. 24

Parere delle Giunte sul Bilancio dello Stato

1. L'Amministrazione può richiedere con completezza di documentazione a ciascuna Giunta di Castello pareri di natura consultiva circa il Bilancio annuale di previsione dello Stato.
2. A tal fine la Giunta di Castello ha facoltà di promuovere riunioni in cui dovranno essere analizzate le esigenze del Castello in relazione alle esigenze generali della Repubblica e alle disponibilità di bilancio esistenti, avvalendosi dell'ausilio dei funzionari del Dipartimento Finanze e Bilancio.
3. Prima della presentazione al Consiglio Grande e Generale del Bilancio annuale dello Stato, la Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio, la Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente e la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello sono tenute ad organizzare un incontro con le Giunte di Castello al fine di svolgere un'analisi delle priorità di ogni Castello coinvolto nelle liste dei lavori pubblici previsti per l'anno seguente.

Art. 25

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Gli uffici della Pubblica Amministrazione sono tenuti a collaborare con le Giunte di Castello e con i Capitani di Castello nello svolgimento delle rispettive competenze e attività previste dalla presente legge secondo le indicazioni contenute in un apposito regolamento che deve essere redatto a cura della Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli uffici della Pubblica Amministrazione sono tenuti a coinvolgere e informare le Giunte di Castello in merito a programmi, progetti, pianificazioni e ogni altra politica attiva che riguardi il territorio di pertinenza del singolo Castello.
3. Gli uffici della Pubblica Amministrazione, qualora interpellati per iscritto in merito a suggerimenti, osservazioni o richieste inerenti alle pratiche e alle questioni di interesse del singolo Castello, devono rispondere in forma scritta entro il termine massimo di novanta giorni, fatti salvi particolari procedimenti regolati da norme speciali nonché particolari situazioni di urgenza che richiedano una risposta in termini più brevi.

Art. 26

Iniziativa legislativa e del referendum popolare

1. La Giunta di Castello può presentare alla Reggenza progetti di legge redatti in articoli, con relazione illustrativa e con indicazione della copertura di spesa su qualsiasi materia ove prevista, escluse le leggi di amnistia e indulto, le leggi tributarie e di bilancio e le leggi di ratifica di trattati internazionali, affinché siano posti all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale entro i novanta giorni successivi.
2. Il Congresso di Stato, su conforme parere della competente Commissione Consiliare Permanente, può, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione, rinviare il progetto di legge alla Giunta proponente, la quale lo può ritirare, modificare o confermare.

3. In caso di conferma o di modifica il progetto è posto all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale entro i novanta giorni successivi.
4. Le proposte di legge di iniziativa delle Giunte di Castello vanno inserite dall'Ufficio di Presidenza all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale per il loro esame in seconda lettura entro centottanta giorni dalla loro presentazione e/o dalla loro ripresentazione in caso di modifica avvenuta ai sensi del comma 2.
5. Le Giunte di Castello hanno facoltà di promuovere il referendum popolare nelle forme e nei limiti previsti dalla legge in materia.
6. Le Giunte di Castello hanno, altresì, facoltà di promuovere in via diretta il sindacato di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 8 luglio 1974 n. 59 e successive modifiche.

Art. 27

Tutela ambientale

1. Il Capitano di Castello, su conforme deliberazione della Giunta di Castello, può richiedere al Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, qualora vi sia un ragionevole fondamento oggettivo, che sia effettuata in via d'urgenza un'ispezione, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla segnalazione, al fine di verificare l'esistenza di forme di inquinamento ambientale al di sopra dei limiti fissati per legge.
2. Il Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale deve dare conto dell'avvenuta ispezione in apposita relazione scritta, che deve essere trasmessa entro cinque giorni alla Giunta di Castello, al Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente e al Segretario di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello.
3. Spetta altresì alla Giunta di Castello richiedere l'intervento del Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale qualora sia accertata la presenza di discariche abusive sul territorio.
4. Il Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto a trasmettere periodicamente alla Giunta i propri provvedimenti di interesse pubblico riguardanti il territorio del Castello.

Art. 28

Verde pubblico e parchi

1. La Giunta di Castello ha facoltà di promuovere la realizzazione di zone da attrezzare a verde pubblico e zone a parco nel rispetto dei vincoli e dei procedimenti di cui alle leggi in materia urbanistica ed edilizia e alla Legge di Piano Regolatore Generale.
2. A tale scopo la Giunta può presentare propri progetti che saranno assoggettati all'ordinaria procedura di approvazione e potranno essere finanziati direttamente dalla Giunta anche in collaborazione con enti e istituti privati e con singoli cittadini.

Art. 29

Conferenza dei Capitani di Castello

1. Allo scopo di coordinare l'attività delle Giunte di Castello, anche in relazione all'attività del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, la Reggenza convoca i Capitani di Castello almeno una volta nel semestre reggenziale, alla presenza del Segretario di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello. La prima convocazione dovrà avvenire entro due mesi dalla data di insediamento.

Art. 30

Consulta delle Giunte di Castello

1. È istituita la Consulta delle Giunte di Castello al fine di rappresentare in maniera unitaria le istanze e le prerogative attribuite alle Giunte.
2. La Consulta ha facoltà di:
 - a) sostenere, promuovere e incentivare un democratico dibattito sulle autonomie locali anche attraverso lo scambio di relazioni con altre istituzioni locali di Paesi esteri;
 - b) elaborare progetti, proposte e iniziative da sottoporre al Congresso di Stato;
 - c) promuovere in forma unitaria le iniziative e le attribuzioni previste al precedente articolo 22.
3. La Consulta è composta da tutti i Capitani di Castello che, in caso di impedimento a partecipare alle riunioni della Consulta, possono delegare il Segretario o un membro di Giunta.
4. I membri della Consulta delle Giunte di Castello permangono in carica per cinque anni e comunque fino a quando restano in carica nella Giunta di provenienza.
5. I membri della Consulta nominano a maggioranza assoluta il portavoce per la durata di anni uno, con possibilità di rinnovo, e comunque fino a quando resta in carica nella Giunta di Castello da cui proviene.
6. Il portavoce ha il compito di convocare le riunioni, indicando l'ordine del giorno, presiederle redigendone il verbale e rappresentare la Consulta.
7. La Consulta ha sede nella Casa del Castello di appartenenza del portavoce.
8. Alle riunioni della Consulta sono invitati un rappresentante dell'Ufficio Segreteria Istituzionale e un rappresentante del Segretario di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 31

Elenco dei lavori

1. I Capitani di Castello sono tenuti a presentare all'Ufficio Segreteria Istituzionale, entro il 15 giugno di ogni anno, l'elenco dettagliato e suddiviso per tipologie dei lavori pubblici che intendono proporre per l'anno successivo.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno la Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente, la Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio e la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello sono tenute a organizzare un incontro con le Giunte di Castello e i Direttori delle Aziende Autonome di Stato finalizzato alla definizione di un calendario dei lavori pubblici previsti per l'anno seguente.
3. Il calendario definisce un programma pluriennale per la realizzazione dei lavori pubblici e degli stanziamenti necessari.
4. Le Segreterie di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello e con delega ai Rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici sono tenute ad organizzare periodicamente un incontro tra gli uffici competenti e le Giunte di Castello sui lavori pubblici programmati.

Art. 32

Uso dei capitoli di spesa del Bilancio dell'A.A.S.L.P.

1. Con Legge di Bilancio viene riservato annualmente alla Giunta di Castello l'utilizzo di appositi capitoli di spesa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (di seguito

A.A.S.L.P.) finanziati dal Fondo di dotazione per manutenzioni, posto a carico del Bilancio dello Stato.

2. La ripartizione dei fondi fra le singole Giunte viene deliberata dal Congresso di Stato limitatamente al 75% dell'intera disponibilità nel primo trimestre di ogni anno.

3. Nell'ambito dei fondi così assegnati, ogni Giunta di Castello, con la collaborazione e il coordinamento della Segreteria di Stato competente e della direzione delle Aziende Autonome di Stato, delibera quali opere di ordinaria manutenzione, con riferimento alla viabilità, illuminazione pubblica, percorsi pedonali e verde pubblico, devono essere eseguite.

4. Eventuali disponibilità non utilizzate a fine esercizio possono essere portate a residuo dall' A.A.S.L.P. nell'anno successivo.

5. L'esecuzione dei lavori deliberati dalla Giunta è affidata a una squadra all'uopo costituita dall' A.A.S.L.P., diretta e coordinata da un direttore dei lavori.

6. In caso di documentata urgenza e di impossibilità dell'A.A.S.L.P., il Capitano di Castello, su conforme parere della Giunta, ha facoltà di commissionare i lavori necessari anche a ditte private, previo nullaosta della Direzione dell' A.A.S.L.P. e purché tali ditte private abbiano sede nella Repubblica di San Marino.

7. Il restante 25% dei fondi disponibili è, di volta in volta, impegnato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' A.A.S.L.P. e del Congresso di Stato, in relazione alle esigenze di manutenzione straordinaria segnalate dalle singole Giunte di Castello.

Art. 33

Fondo per il funzionamento delle Giunte

1. Nel Bilancio dello Stato è previsto un fondo annuale destinato al funzionamento ordinario e straordinario delle Giunte di Castello in relazione ai compiti a esse demandati.

2. È, altresì, previsto in apposito capitolo del Bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 26 luglio 2010 n. 130, un contributo per la gestione dei mercati nei singoli Castelli.

3. Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello, ripartisce il fondo annuale di cui al comma 1 per il 50% in parti uguali tra le singole Giunte e per il restante 50% in proporzione al numero dei residenti di ogni singolo Castello.

4. La liquidazione del fondo viene effettuata all'inizio dell'anno finanziario.

5. Il fondo destinato a ciascuna Giunta è dalla medesima gestito autonomamente.

6. In analogia con quanto avviene per gli uffici dello Stato, è prevista una dotazione di materiale di cancelleria e di materiale per la pulizia, la cui spesa è da addebitarsi a carico del Bilancio dello Stato per un importo annuo massimo di euro 200,00.

7. I rendiconti annuali sono presentati da ciascuna Giunta alla Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con le Giunte di Castello entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo e vengono inviati alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica per il relativo controllo da effettuarsi entro il 30 aprile. I rendiconti annuali sono predisposti sulla base di modelli uniformi adottati dalla Consulta delle Giunte di Castello, previo parere vincolante della Direzione della Finanza Pubblica.

Art. 34

Emolumenti e gettoni di presenza del Capitano di Castello e del Segretario di Giunta e gettone di presenza dei membri di Giunta

1. Nel Bilancio dello Stato è previsto un fondo annuale in apposito capitolo di spesa dedicato, destinato alle spese relative agli emolumenti per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta e dei gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta, per ogni riunione regolarmente convocata, computati per un massimo di dodici sedute annuali.

2. Gli oneri relativi ai gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta per eventuali ulteriori sedute rispetto alle dodici di cui al comma 1 trovano imputazione sul Fondo per il Funzionamento delle Giunte di cui all'articolo 33.
3. L'importo degli emolumenti e dei gettoni di presenza trova indicazione nella Legge di Bilancio.

Art. 35

Permessi speciali

1. I Capitani di Castello, in caso di impegni istituzionali programmati durante il loro normale orario di lavoro, se dipendenti del settore privato o pubblico oltre ai permessi straordinari non retribuiti di cui al seguente comma 2, possono fruire di permessi straordinari retribuiti fino a un massimo di cinque giorni, per ciascun anno solare, mentre se lavoratori autonomi possono fruire di un'indennità commisurata all'ammontare dell'indennità economica giornaliera per malattia fino ad un massimo di cinque giorni, per ciascun anno solare. Gli oneri relativi al riconoscimento dei permessi e delle indennità di cui al presente comma sono a carico del bilancio dello Stato e trovano imputazione su apposito capitolo di spesa.
2. I Capitani di Castello e i membri della Giunta dipendenti del settore privato o pubblico hanno diritto a permessi straordinari non retribuiti qualora debbano svolgere funzioni istituzionali relative al loro mandato durante l'orario di lavoro.
3. Le richieste dei permessi speciali ai sensi dei precedenti commi dovranno essere inoltrate al datore di lavoro, almeno cinque giorni prima, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, allegando copia della documentazione attestante l'impegno istituzionale.

Art. 36

Regolamento interno

1. Per lo svolgimento dei lavori della Giunta di Castello, ove la legge non disponga altrimenti, la Giunta adotta un proprio regolamento interno, da trasmettere per opportuna conoscenza all'Ufficio Segreteria Istituzionale.

Art. 37

Norma transitoria

1. Al fine di ristabilire la concomitanza delle date delle prossime elezioni delle Giunte di Castello il loro rispettivo mandato avrà termine il 30 novembre 2014.

Art. 38

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
 - la Legge 24 febbraio 1994 n. 22;
 - la Legge 10 ottobre 2002 n.97;
 - la Legge 23 marzo 2009, n.36.
2. Con apposito regolamento del Congresso di Stato da emanarsi entro il 31 dicembre 2013, sono disciplinati l'uso della fascia nonché la presenza dei Capitani di Castello alle cerimonie ufficiali della Repubblica di San Marino.

Art. 39
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 settembre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni - Denis Amici

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini



Legenda

	Castello di Borgo Maggiore	Kmq. 9,543833
	Castello di Faetano	Kmq. 7,450514
	Castello di Montegiardino	Kmq. 3,480485
	Castello di Domagnano	Kmq. 7,285888
	Castello di Fiorentino	Kmq. 6,492112
	Castello di Città di San Marino	Kmq. 6,554925
	Castello di Serravalle	Kmq. 10,205105
	Castello di Chiesanuova	Kmq. 5,541775
	Castello di Acquaviva	Kmq. 4,641466

Data: Maggio 2013

